

Orizzonti temporali del segreto bancario e voluntary disclosure



Leandro Noi
Avvocato
Studio Legale Leandro Noi



Vincenzo Maiese
Avvocato
Studio Legale Tributario Russo
De Rosa Wilhelm AG

Il momento delle scelte

1.

Introduzione

Quando nell'ormai lontano 2006 si scriveva che la Svizzera era uno Stato stabile in cui si poteva programmare in modo quasi calcolabile impatti fiscali, finanziari ed economici^[1], non ci si sarebbe di certo aspettata una tale repentina accelerazione della lotta internazionale contro il segreto bancario e contro la *privacy* in genere. Il decorso storico è ormai a tutti noto e presto, a partire dal 2017, 2018 per la Svizzera, si avrà una realtà in cui una moltitudine di dati bancari come mai prima sarà automaticamente scambiata tra diverse decine di Stati. Si sta forse perdendo troppo velocemente l'occasione di aprire un dibattito sul valore della *privacy* e sul rapporto di fiducia Stato-Cittadino, valori centrali in uno Stato democratico, come recentemente sottolineato anche dal Vicedirettore del Corriere del Ticino, Lino Terlizzi^[2]. Forse a livello interno elvetico sussiste ancora la possibilità che la società e gli intellettuali si accorgano in tempo della centralità delle discussioni attorno al segreto bancario in relazione alla vera quintessenza dello spirito istituzionale elvetico, basato su mediazione, ponderazione, proporzionalità e certezza del diritto, che portano ad esempio ad avere indagini (fiscali) approfondite solo dove il reato ipotizzato raggiunge una certa soglia di gravità e gli elementi di sospetto sono sufficientemente concreti.

Chiunque si sia affidato alle istituzioni elvetiche, incluso il segreto bancario a prescindere da ogni valutazione etica o morale, deve oggettivamente confrontarsi con l'incertezza relativa all'evoluzione, sia nei contenuti sia nelle tempistiche, del segreto bancario ed alla correlata attendibile ampiezza delle informazioni che possono o potranno raggiungere autorità fiscali o penali, elvetiche o estere, queste ultime tramite l'assistenza amministrativa o giudiziaria. Laddove si prospetti inoltre, come in Italia, il prossimo avvio di procedimenti volti ad una regolarizzazione del passato, il contribuente dovrà verificare in più giurisdizioni, quali sono i parametri applicabili oggi e domani, considerando altresì diverse variabili in movimento, prime fra tutte il possibile e più volte preannunciato accordo contro la doppia imposizione tra Svizzera ed Italia (di seguito CDI I-CH).

Il senso del presente contributo è quello di dare una prima visione globale alle persone che sono ancora in attesa di decidere il futuro del proprio conto bancario svizzero, fornendo in breve il quadro attuale e, per quanto possibile, l'evoluzione delle pertinenti normative elvetiche, ed illustrando successivamente quanto prevede la legge sulla *voluntary disclosure* da poco approvata dal Parlamento italiano, sia nei suoi aspetti positivi sia in quelli di criticità.

2.

I limiti attuali del segreto bancario

2.1.

L'assistenza giudiziaria in ambito fiscale

Iniziando dalle procedure a sostegno di procedimenti penali esteri, sulla base della Legge sull'assistenza in materia penale (AIMP) e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), nonché secondo gli impegni siglati nell'ambito degli Accordi bilaterali II con l'Unione europea (di seguito UE), la Svizzera non fornisce assistenza se non per quanto attiene ai reati tributari qualificabili quali truffa fiscale, ovvero compiuti per mezzo di falsificazione di documentazione o tramite l'attuazione di un inganno astuto nei confronti delle autorità fiscali. In altre parole occorre che il contribuente estero vada oltre alla mera falsa o incompleta dichiarazione fiscale, bensì è necessario che compia un delitto attraverso un comportamento volto ad ingannare con perfidia l'autorità.

Unica eccezione si ritrova nell'ambito dell'Accordo tra UE e Svizzera per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi, concernente la fiscalità indiretta, secondo il quale è sufficiente che il reato per cui è richiesta l'assistenza giudiziaria abbia carattere di mera evasione fiscale secondo il diritto elvetico, perché l'assistenza giudiziaria abbia luogo.

Per quanto attiene ai reati nella fiscalità indiretta, va evidenziato che la Confederazione offre anche l'estradizione conformemente all'accordo di associazione Schengen (CAAS). L'estradizione non è invece sinora prevista nell'ambito della fiscalità diretta.

2.2.

L'assistenza amministrativa in ambito fiscale

Per quel che attiene all'assistenza amministrativa in ambito fiscale, si può fondamentalmente sostenere che la Svizzera si stia rapidamente adeguando agli *standards* OCSE, che impongono lo scambio di informazioni anche per i casi di semplice evasione, ed ha già conseguentemente sottoscritto numerosi corrispettivi accordi bilaterali (convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito e sulla sostanza [di seguito CDI])[3], anche con Stati con i quali non sussisteva nemmeno una CDI. La Svizzera, sulla base della Legge sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito LAAF), ha inoltre deciso di estendere unilateralmente l'assistenza amministrativa alle cosiddette domande raggruppate, permettendo altresì, a determinate condizioni, di non informare preventivamente le persone interessate.

La CDI I-CH, apparentemente ancora una volta vicina all'essere rivista[4], ad oggi non contempla l'assistenza per i casi di mera evasione. Lo stesso ampliamento dell'assistenza alle domande raggruppate nelle modalità citate, premette però la sottoscrizione di una CDI di "nuova generazione", ovvero contemplante l'assistenza per i casi di evasione, per cui con l'Italia non è invece ancora stato trovato l'accordo.



3.

Evoluzioni

3.1.

L'assistenza giudiziaria

Le evoluzioni più probabili ed attese nell'assistenza giudiziaria in materia fiscale erano quelle indirettamente imposte dal Gruppo di azione finanziaria (di seguito GAFI) tramite l'emaneazione dei suoi *standards*, che vedono inclusi i reati fiscali (gravi) fra i reati preliminari del riciclaggio. Costituendo il riciclaggio un crimine ai sensi del diritto elvetico, per cui la Svizzera garantisce piena assistenza giudiziaria, inclusa l'estradizione, così come per altro almeno in via alternativa preteso anche nella Raccomandazione n. 39 del GAFI, l'individuazione

dei reati fiscali preliminari del riciclaggio nel diritto svizzero e la correlata fissazione dell'asticella in punto alla gravità degli stessi, avrebbero altresì determinato l'ampiezza dell'assistenza in favore delle procedure penali estere, nonché gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio (anche per fattispecie elvetiche) in capo agli intermediari finanziari svizzeri secondo la Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD). Si stava infatti dibattendo durante questo mese un progetto di legge che avrebbe forse limitato la portata dell'assistenza giudiziaria per reati fiscali, in quanto si intendeva considerare reati fiscali preliminari del riciclaggio solo quelle fattispecie che vedono un'indebita restituzione di imposta[5]. In altre parole si sarebbe avuto riciclaggio solo laddove il contribuente avesse ottenuto delle restituzioni di imposte da parte dello Stato[6]. Il Parlamento ha invece deciso di considerare la frode fiscale, che premette la falsificazione di documenti, quale reato presupposto del riciclaggio, a partire da un importo sottratto di 300'000 franchi per anno contributivo[7]. In altre parole la Confederazione ha deciso che le proprie Banche dovranno, a differenza di quanto in vigore sinora, denunciare penalmente casi di riciclaggio aventi a monte frodi fiscali, estere o elvetiche. Nella stessa misura verrà verosimilmente allargata l'assistenza giudiziaria per i casi di riciclaggio dei proventi da frodi fiscali estere.

In Svizzera si sta altresì ancora discutendo sia l'ampliamento dell'assistenza giudiziaria per renderla conforme alla nuova assistenza amministrativa in materia fiscale, sia in senso politicamente opposto il mantenimento del segreto bancario per i residenti in Svizzera. Benché la pressione sulla Svizzera sia importante, non è a nostro avviso da escludere, considerata la tradizione elvetica di riservatezza e protezione della *privacy*, che perlomeno in una fase di transizione la legislazione nazionale possa infine essere impostata nel senso di mantenere una distinzione tra assistenza giudiziaria ed assistenza amministrativa nonché tra contribuenti residenti all'estero e contribuenti residenti nella Confederazione. La decisione di ritenere la sola frode fiscale per importi superiori a 300'000 franchi per anno fiscale quale reato preliminare del riciclaggio, escludendo importi minori e la mera evasione fiscale, parrebbe andare in questa direzione.

3.2.

L'assistenza amministrativa

3.2.1.

CRS (scambio automatico OCSE) e Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE

In data 8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha inoltrato una lettera al Forum globale mondiale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni che attesta la volontà delle autorità elvetiche di aderire ai nuovi *standards* OCSE sullo scambio di informazione (cosiddetti *Common Reporting Standard* [di seguito CRS]) a partire dal 2017, anno in cui gli istituti bancari elveticini inizieranno a raccogliere i dati di contribuenti esteri, da fornire in automatico al fisco straniero dal 2018.

L'applicazione di questi *standards* presuppone per la Svizzera la conclusione di nuove o l'adeguamento di previgenti CDI, fatto

che rende rilevante la Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE, attualmente in discussione per ratifica presso le Camere federali, che fissa una retroattività minima triennale delle CDI che prevedono il citato *standard* CRS. In caso di ratifica della stessa, le future CDI svizzere potrebbero prevedere un effetto retroattivo triennale nello scambio di informazioni portando all'invio dei dati bancari elvetici per i periodi 2015-2017 almeno.

3.2.2.

LAAF, *Weissgeldstrategie* e CDI I-CH

Anche a livello interno la Svizzera si sta muovendo per recepire gli *standards* OCSE, in particolare tramite l'emanazione della LAAF che ha reso possibile, a determinate condizioni, l'assistenza amministrativa in favore di autorità estere senza preventiva informazione dei diretti interessati. Dovrebbe trattarsi di una procedura eccezionale, ma essa rappresenta lo stesso l'ennesima ulteriore rivoluzione nel sistema giuridico elvetico. Per quanto attiene specificatamente all'Italia, in assenza di una CDI I-CH conforme all'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione, l'attuazione delle domande raggruppate *ex* LAAF non è ancora in essere, ma potrebbe presto divenire realtà.

La LAAF si inserisce nella più generale strategia del denaro pulito ("*Weissgeldstrategie*"), volta a condurre la Piazza finanziaria elvetica a non gestire più fondi non dichiarati (esteri). In ossequio al nuovo indirizzo di trasparenza fiscale e in previsione del prossimo accordo bilaterale con l'Italia, le stesse Banche stanno oramai da alcuni anni contribuendo attivamente al processo di regolarizzazione del passato dei propri clienti, pure attraverso misure coercitive unilaterali quali il blocco dei conti, la limitazione dei prelievi *cash* o la richiesta di regolarizzazione dei fondi.

4.

Il quadro generale sul segreto bancario svizzero

Per quanto attiene ai contribuenti residenti all'estero, il 2018 segnerà quindi la fine del segreto bancario elvetico tramite assistenza amministrativa secondo gli *standards* CRS dell'OCSE. L'eventuale retroattività dello scambio di informazioni dipenderà dalle volontà politiche e potrebbe estendersi anche ai dati bancari relativi al 2015. Inoltre non possono essere escluse ulteriori concessioni nell'ambito di trattative bilaterali riguardanti le future CDI elvetiche, *in primis* quella con l'Italia. Anche l'assistenza giudiziaria in favore di procedure penali, alla luce delle modifiche suesposte attinenti alle norme del Codice penale svizzero relative al riciclaggio di denaro, verrà ampliata, ma in maniera minore rispetto a quanto previsto per l'assistenza amministrativa. Quindi il suo impatto appare sin d'ora relativizzabile, benché la sorveglianza degli intermediari finanziari sulla *tax compliance*, già in essere autonomamente nel settore bancario, continuerà a crescere fino a configurarsi forse un domani l'obbligo di denuncia di clienti sospettati di reati fiscali di minore gravità.

In questo contesto di dismissione progressiva, ma pressoché ineluttabile del segreto bancario per residenti esteri, la regolarizzazione del passato fiscale tramite la cosiddetta *voluntary disclosure* appare sin d'ora un'importante *chance* di sistemazione delle posizioni bancarie svizzere nei confronti del fisco

italiano, sia nell'interesse della clientela sia in quello degli intermediari finanziari, per questi ultimi con specifico riferimento alle coperture penali promesse da parte delle autorità italiane. Il provvedimento adottato dal Parlamento italiano è ancora lungi dall'essere esaustivo e definitivo, ma sussistono già ad oggi importanti indicazioni circa la sua portata che permettono di proporre una prima concreta analisi dell'istituto della *voluntary disclosure*.

5.

La *voluntary disclosure* italiana

Il disegno di legge che disciplina la procedura di collaborazione volontaria ("*voluntary disclosure*") riesce a tagliare il traguardo prima della fine dell'anno. L'approvazione del Senato, avvenuta il 4 dicembre 2014, ha chiuso l'*iter* parlamentare, lungo e tormentato, avviatosi dopo la mancata conversione in legge delle disposizioni contenute nel Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 4/2014.

La Legge sulla *voluntary disclosure* (Legge n. 186 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2014, in vigore dal 1. gennaio 2015) presenta novità rilevanti rispetto al D.L. n. 4/2014, e va dato atto al legislatore dello sforzo di migliorare l'impianto normativo al fine di incentivare l'adesione alla procedura di emersione. Tuttavia, anche nella nuova disciplina permangono elementi di criticità che potrebbero costituire un forte deterrente alla regolarizzazione spontanea delle violazioni fiscali. Alla luce di queste premesse, illustriamo di seguito i principali aspetti sostanziali del nuovo istituto.



5.1.

L'ambito soggettivo della *voluntary disclosure*

La procedura di collaborazione volontaria interessa, in primo luogo, i soggetti che hanno detenuto all'estero investimenti o attività di natura finanziaria in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall'articolo 4 D.L. n. 167/1990. In tale ambito rientrano, dunque, le persone fisiche, gli enti commerciali e le società semplici, residenti fiscalmente in Italia, che non hanno adempiuto all'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi[8].

Nella disciplina prevista dal D.L. n. 4/2014, l'adesione alla *voluntary disclosure* era ammessa solo per i predetti soggetti. La Legge n. 186/2014 supera tale impostazione, estendendo l'ambito soggettivo ai:

- a) contribuenti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale che vi abbiano adempiuto correttamente;
- b) contribuenti che a tali obblighi non sono tenuti.

Di conseguenza, per effetto di tale estensione, possono accedere alla *voluntary disclosure* anche le società di capitali e le società di persone commerciali, residenti fiscalmente in Italia.

La nuova impostazione normativa è sicuramente apprezzabile; per coglierne le conseguenze, si pensi al caso, non infrequente, in cui una persona fisica detenga all'estero disponibilità finanziarie non dichiarate, derivanti da evasioni fiscali commesse dalla società italiana di cui la persona stessa è azionista. In questo caso, società e socio, tramite un'adesione congiunta alla *voluntary disclosure*, potrebbero regolarizzare le rispettive posizioni fiscali. Un fattore destinato ad incidere su tale scelta è sicuramente rappresentato dalla valutazione degli aspetti penali, e nello specifico dall'area della "*copertura penale*" che, per quanto vedremo meglio in seguito, presenta ancora elementi di criticità.

5.2.

Le attività detenute per interposta persona

La Legge sulla *voluntary disclosure* prevede l'obbligo di indicare tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere, incluse quelle detenute "*indirettamente o per interposta persona*". Non è infrequente il caso in cui le attività estere siano confluite in veicoli giuridici quali società, *trusts* o fondazioni. Per il contribuente si pone, dunque, il problema di valutare se il veicolo estero prescelto possa essere qualificato come "*interposta persona*". Da tale qualificazione discendono conseguenze rilevanti sul piano sia dell'*an* che del *quantum* della regolarizzazione. Così, ad esempio, nel caso in cui la società estera agisca come interposta persona, il patrimonio della predetta società ed i relativi redditi dovranno essere imputati al soggetto che ne ha l'effettiva disponibilità; al contrario, se la società non è interposta, potrebbero assumere rilevanza i diversi profili attinenti alla residenza fiscale della società o all'applicazione della normativa in materia di *Controlled foreign companies*.

Il tema dell'interposizione di persona si era già posto nell'ambito della disciplina dello scudo fiscale. Nella Circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato, in linea di principio, che "*la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto*". Tuttavia, la stessa Circolare fornisce due esemplificazioni, qualificando come soggetti interposti "*una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale*" e un *trust* revocabile o discrezionale.

Con riferimento ai *trusts*, ulteriori indicazioni sono state fornite nelle Circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 61/E del 27 dicembre 2010; una volta affermato il principio secondo cui devono considerarsi inesistenti, ai fini fiscali, i *trusts* "*nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari*", le due Circolari hanno elencato diverse tipologie di *trusts* da qualificare come fittiziamente interposti.

Il problema potrebbe porsi anche con riferimento alle polizze vita. Occorre, infatti, segnalare un orientamento dell'Agenzia delle Entrate diretto a riquilibrare i contratti di polizze *unit-linked* "*in presenza di determinati presupposti*" in contratti di gestione patrimoniale, con conseguente tassazione degli *underlying assets* in capo al soggetto sottoscrittore.

Il tema dell'interposizione è sicuramente delicato: un'erronea qualificazione giuridica potrebbe rendere l'adesione alla *voluntary disclosure* parziale o incompleta, con conseguenze che rimangono ancora avvolte nel mistero.

Considerata la delicatezza della questione, è fondamentale che, nel corso della procedura, venga garantito il contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate nell'analisi delle informazioni che il primo è tenuto a fornire.



5.3.

Le violazioni sanabili e i benefici sul piano delle sanzioni amministrative

La procedura di collaborazione volontaria consente di sanare le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre 2014 e relative ai periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento.

Al riguardo, i termini ordinari di decadenza per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi[9] e di IVA[10] sono fissati:

- a) in caso di dichiarazione infedele, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per quanto riguarda i termini per l'accertamento delle violazioni relative al monitoraggio fiscale, la prassi dell'Agenzia delle Entrate è quella di applicare il termine quinquennale. In concreto, ipotizzando che si aderisca alla *voluntary disclosure* nel 2015, i periodi di imposta oggetto di regolarizzazione partirebbero dal 2009, per la dichiarazione omessa e il quadro RW, e dal 2010 per la dichiarazione infedele. I termini di accertamento possono, tuttavia, essere raddoppiati in caso di violazioni penali o di attività detenute in Stati *black list* (su tali ipotesi, si veda *infra*).

Ciò premesso, ai fini della regolarizzazione rilevano le violazio-

ni in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali, obblighi di sostituzione di imposta.

La Legge n. 186/2014 tiene fermo l'obbligo di pagare l'intero ammontare delle imposte evase e dei relativi interessi moratori, impegnando il contribuente ad una ricostruzione analitica, anno per anno, dei redditi sottratti a tassazione.

In un'ottica di semplificazione, il nuovo articolo 5-*quinquies*, comma 8, D.L. n. 167/1990 prevede la facoltà di optare per un regime forfetario, che consente di calcolare i rendimenti finanziari nella misura del 5% del valore delle consistenze a fine anno, e applicare su tali rendimenti l'aliquota del 27%. Tale facoltà può essere però esercitata nel solo caso in cui la media annuale delle consistenze delle attività finanziarie non superi i due milioni di euro.

Maggiori sono i benefici previsti sul piano delle sanzioni amministrative. In primo luogo, per effetto di quanto dispone l'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni per le violazioni sostanziali relative alle imposte sopra elencate si applicano nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. A tale riduzione si deve poi aggiungere l'ulteriore abbattimento previsto dagli istituti deflattivi: riduzione a un sesto della sanzione se il contribuente aderisce all'invito al contraddittorio oppure riduzione a un terzo se il contribuente decide di presentare istanza di accertamento con adesione.

A titolo di esempio, il minimo edittale della sanzione per la dichiarazione infedele relativa a redditi esteri è fissato nella misura del 133.33%. L'adesione alla procedura di emersione consentirebbe di ridurre la sanzione di un quarto, portandola al 100%, e l'ulteriore abbattimento ad un sesto fisserebbe la sanzione nella misura del 16.66% su un singolo periodo di imposta.

È importante sottolineare che nel perimetro della *voluntary disclosure* non risultano incluse né l'imposta sulle successioni e donazioni né le imposte sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e sul valore degli immobili all'estero (IVIE). Per tali imposte non opera, dunque, la riduzione di un quarto della sanzione, rimanendo comunque applicabile l'abbattimento previsto dagli istituti deflattivi.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative al monitoraggio fiscale, il citato articolo 5-*quinquies* ne prevede l'applicazione nella misura della metà del minimo edittale se sono soddisfatte determinate condizioni dirette ad assicurare la tracciabilità delle attività estere. Nello specifico, il dimezzamento della sanzione viene riconosciuto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito SEE) inseriti nella *white list* del 4 settembre 1996;
- le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività

sono detenute, viene rilasciata l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutte le informazioni concernenti le attività oggetto di emersione.

Ove non ricorra alcuna delle predette condizioni, la sanzione legata al monitoraggio fiscale si applica nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. Alla riduzione della sanzione finora prospettata (metà o un quarto) si aggiunge l'ulteriore abbattimento a un terzo in sede di definizione agevolata.

A titolo di esempio, considerando la sanzione minima del 3% prevista per gli Stati *white list*, la somma delle riduzioni (metà e un terzo) fisserebbe tale sanzione nella misura dello 0.5% su un singolo periodo di imposta.

Il termine ultimo per attivare la procedura di collaborazione volontaria è fissato al 30 settembre 2015. L'istanza di adesione può essere presentata una sola volta ed è preclusa in caso di attività di accertamento o di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Ai contribuenti viene richiesta una collaborazione piena e veritiera, dovendo questi fornire tutti i dati utili alla ricostruzione della propria posizione fiscale. Un comportamento poco trasparente potrebbe generare responsabilità penali: l'articolo 5-*septies* del D.L. n. 167/1990 punisce l'esibizione di atti falsi o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.



5.3.1.

Le disposizioni specifiche per gli Stati *black list*

La Legge sulla *voluntary disclosure* introduce specifiche disposizioni finalizzate a disapplicare, in presenza di determinate condizioni, il regime penalizzante previsto per gli Stati *black list*, tra i quali risulta inclusa la Svizzera.

Nell'ambito del contrasto ai paradisi fiscali, l'articolo 12 D.L. n. 78/2009 pone la presunzione secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie, detenute negli Stati *black list* in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si intendono formate, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione. Tale presunzione comporta un inasprimento del regime ordinario, ovvero:

- il raddoppio delle sanzioni per le violazioni in materia di

imposte dirette. Con effetto dal periodo di imposta 2008, tali sanzioni trovano, dunque, applicazione nella misura dal 200% al 400% per la dichiarazione infedele, e nella misura del 240% al 480% per l'omessa dichiarazione;

- b) il raddoppio dei termini ordinari di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA;
- c) il raddoppio dei termini di accertamento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Avendo riguardo alla prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate ed ipotizzando l'adesione alla *voluntary disclosure* nel 2015, i periodi di imposta oggetto di regolarizzazione partirebbero dal 2004, per la dichiarazione omessa e il quadro RW, e dal 2006 per la dichiarazione infedele.

Si ricorda inoltre che, a prescindere dall'operatività della presunzione, la sanzione per le violazioni del quadro RW si applica nella misura dal 6% al 30% (il doppio rispetto alla sanzione ordinaria che va dal 3% al 15%).

Sul quadro così delineato la Legge n. 186/2014 interviene con specifiche disposizioni.

In primo luogo, per effetto di quanto dispone l'articolo 5-*quinquies*, comma 7, la sanzione sul monitoraggio si applica nella misura del 3%, e non nella misura del 6%, se lo Stato *black list*, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge, stipula un accordo con l'Italia che consenta un effettivo scambio di informazioni sulla falsariga dell'articolo 26 Modello OCSE di Convenzione fiscale, anche sugli elementi riconducibili al periodo tra la data di stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Se tale condizione è soddisfatta, un ulteriore beneficio consiste nell'esclusione del raddoppio delle sanzioni ai fini delle imposte sui redditi.

Un altro aspetto su cui interviene la Legge riguarda il raddoppio dei termini di accertamento. Tale raddoppio è escluso se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) lo Stato *black list* firma l'accordo sullo scambio di informazioni con l'Italia;
- b) l'intermediario estero riceve autorizzazione a trasmettere al fisco italiano le informazioni sulle attività oggetto di regolarizzazione;
- c) analoga autorizzazione viene rilasciata in caso di trasferimento delle attività ad un intermediario fuori dall'Italia o dagli Stati UE o SEE *white list*.

Ove tali condizioni siano soddisfatte, troverebbero applicazione i termini di accertamento ordinari (cinque anni per la dichiarazione omessa e il quadro RW, quattro anni per la dichiarazione infedele).

Merita di essere sottolineato il fatto che, stante la formulazione letterale della norma ed il rinvio legislativo da essa operato, il raddoppio dei termini sembra rimanere operante per le violazioni relative al monitoraggio fiscale. Di conseguenza, la misura minima della sanzione sarebbe applicabile nella misura

del 3% (con le riduzioni già illustrate) ma su arco temporale di dieci anni e non dei cinque ordinari.

Non è chiaro se tale circostanza derivi da un errato rinvio normativo o se rappresenti una scelta precisa del legislatore; sul punto si rende necessario un chiarimento.

Per i contribuenti che detengono le attività in Svizzera, la conclusione dell'accordo sullo scambio di informazioni diventa di primaria importanza. L'esclusione del raddoppio sia per le sanzioni che per i termini di accertamento (con l'incognita del monitoraggio fiscale) consentirebbe, infatti, di ridurre il costo della *voluntary disclosure*, in particolar modo nel caso in cui le attività estere siano state costituite in periodi di imposta che sarebbero accertabili solo per effetto del raddoppio.



5.4.

La copertura penale e le sue criticità

L'adesione alla *voluntary disclosure* comporta dei benefici anche sul piano penale. Limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle ritenute e alle imposte oggetto di collaborazione, l'articolo 5-*quinquies*, comma 1, D.L. n. 167/1990 esclude la punibilità per una serie di reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e segnatamente:

- a) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- b) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
- c) la dichiarazione infedele (articolo 4);
- d) l'omessa dichiarazione (articolo 5);
- e) l'omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*);
- f) l'omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*).

Ulteriori benefici riguardano:

- a) l'esclusione della punibilità per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale, commessi in relazione ai predetti reati tributari;
- b) l'esclusione della punibilità per le condotte previste dal nuovo articolo 648-*ter.1* del Codice penale (ovvero l'autoriciclaggio) commesse, in relazione ai predetti reati tributari, fino al 30 settembre 2015 (termine ultimo di attivazione della procedura).

L'esclusione della punibilità opera per tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati in esame.

Ciò detto, dall'area della copertura penale sono esclusi, rima-

nendo dunque punibili, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000), l'occultamento o la distruzione di documenti contabili (articolo 10), l'indebita compensazione (articolo 10-*quater*) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11).

Qualche osservazione si rende doverosa.

La Legge sulla *voluntary disclosure* include, nel perimetro della copertura penale, anche i reati tributari fraudolenti (articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000) che, nella disciplina prevista dal D.L. n. 4/2014, rimanevano punibili anche se con pene ridotte fino alla metà.

L'estensione della copertura ai reati fraudolenti rimuove un elemento di criticità che poteva incidere negativamente sulla scelta di aderire alla procedura di emersione.

Si è già accennato, in precedenza, all'ipotesi in cui la provvista estera nella disponibilità della persona fisica sia stata costituita, o alimentata nel tempo, distraendo risorse dalla società italiana di cui la predetta persona è azionista. Ad esempio, la società italiana, avvalendosi di fatture false, potrebbe avere dedotto costi fittizi, commettendo così il reato previsto dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000[11].

Come già sottolineato, il nuovo modello normativo apre la strada ad un'adesione congiunta, da parte del socio e della società, consentendo così di beneficiare della copertura penale per le pratiche fraudolente che possono essere alla base della creazione della provvista estera.

Anche se la Legge sulla *voluntary disclosure* ha ampliato il novero dei reati non punibili, permangono tuttavia elementi di criticità sul piano penale; ci si riferisce, in particolare, al reato di emissione di fatture false, ai reati extra-tributari e al raddoppio dei termini in presenza di violazioni di natura penale.



5.4.1.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti

La Legge n. 186/2014 esclude dalla copertura penale il reato di emissione di fatture false previsto dall'articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000. In altri termini, il soggetto che ha emesso le fatture false ne risponde penalmente, mentre il soggetto che ha utilizzato le stesse fatture, deducendo costi fittizi, può beneficiare dell'esclusione della punibilità. A ben vedere, la scelta di prevedere un trattamento diverso per l'utilizzatore e l'emittente non è nuova: già la normativa sullo scudo fiscale-*ter* di cui all'articolo

13-*bis* D.L. n. 78/2009 (che rinviava, per gli effetti penali, alla Legge n. 289/2002), limitava l'esclusione della punibilità alla sola condotta di utilizzazione.

La giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi in materia[12] aveva esteso la copertura penale, in via interpretativa, alla condotta di emissione; tuttavia, tale posizione non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 3052 del 21 gennaio 2008, ha sancito l'impossibilità di superare, in via interpretativa, il dato normativo che assegnava (*rectius*, continuava ad assegnare) rilevanza penale alla condotta di emissione[13].

In termini concreti, cosa comporta la scelta operata dal legislatore? L'adesione alla *voluntary disclosure*, da parte del soggetto utilizzatore delle fatture false, finirebbe per risolversi in una denuncia del soggetto che ha emesso le predette fatture.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 3, D.L. n. 167/1990, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare, all'autorità giudiziaria competente, la conclusione della procedura di collaborazione volontaria "per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b)" (ovvero l'esclusione della punibilità). Nel caso in cui, dalle informazioni raccolte dall'Agenzia delle Entrate, emergano reati privi di copertura penale, potrebbe aprirsi un procedimento penale a carico di chi ha commesso tali reati.

La questione diventa ancora più delicata nel caso in cui vi sia coincidenza tra il soggetto emittente e il soggetto utilizzatore delle fatture false (ad esempio, persona fisica che sia amministratore di entrambe le società coinvolte nella frode).

Sul tema, si segnala che l'articolo 9 D.Lgs. n. 74/2000 prevede che chi si avvale delle fatture false non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione delle stesse fatture (e viceversa). In altri termini, utilizzatore ed emittente rispondono ciascuno del proprio reato, essendo escluso il concorso nel reato commesso dall'altro soggetto. Tuttavia, secondo un indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione[14], la regola del citato articolo 9 trova applicazione solo se emittente e utilizzatore sono soggetti diversi.

Di conseguenza, nel caso prospettato (coincidenza tra soggetti) l'orientamento della Corte di Cassazione comporta, per lo stesso soggetto, una "doppia punibilità" per due diversi reati. L'adesione alla *voluntary disclosure* metterebbe al riparo dal reato di utilizzazione ma lascerebbe impregiudicata la responsabilità penale per il diverso reato di emissione delle fatture false. Per tale reato è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

5.4.2.

I reati societari

Un altro elemento di criticità è rappresentato dal fatto che la Legge sulla *voluntary disclosure* non prevede alcuna esclusione di punibilità per i reati societari che spesso si accompagnano alle violazioni di natura fiscale.

La normativa sullo scudo fiscale-*ter* includeva nella copertura penale i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e

2622 del Codice civile) nonché una serie di reati di falsità in atti previsti dal Codice penale^[15] ove tali reati fossero in rapporto di connessione teleologica o consequenziale con i reati tributari. Nella disciplina della *voluntary disclosure*, invece, la copertura penale non opera per i reati extra-tributari.

Per sottolineare l'importanza della questione, può essere utile richiamare quanto emerge dal Protocollo di intesa del 25 ottobre 2000 sulla tutela penale degli interessi erariali, approvato dalla Procura presso il Tribunale di Trento, dalla Direzione delle Entrate per la Provincia autonoma di Trento e dal Comando regionale della Guardia di finanza del Trentino-Alto Adige. In particolare, nell'ambito delle direttive impartite agli organi verificatori sull'inoltro della notizia di reato, la Procura di Trento tra reati di natura non fiscale da segnalare "senza indugio" includeva:

- a) il reato previsto dall'articolo 2621 (false comunicazioni sociali) del Codice civile "laddove l'intento di inganno sia diretto anche o esclusivamente verso soggetti diversi dall'amministrazione fiscale";
- b) il reato di appropriazione indebita previsto dall'articolo 646 del Codice penale qualora emerga che l'evasione di imposta commessa dalla società "abbia comportato un personale ed illecito arricchimento di uno o più dei soci a danno degli altri". Peraltro, in tal caso, il reato dovrebbe presentarsi nella forma aggravata di cui all'articolo 61, n. 11 del Codice penale (abuso di relazioni d'ufficio) e sarebbe quindi procedibile d'ufficio, senza che sia necessaria la querela di parte^[16].

La (perdurante) rilevanza penale dell'appropriazione indebita potrebbe costituire un forte deterrente per il socio che intenda far emergere la provvista estera derivante dall'evasione commessa dalla società italiana. Il problema si pone anche in considerazione del fatto che, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ravvisano indirizzi contrastanti sui presupposti per la configurabilità del reato in esame.

Secondo un primo orientamento, il reato non è configurabile nel caso in cui le risorse sottratte alla società siano state impiegate per perseguire, anche indirettamente, gli interessi sociali, come potrebbe verificarsi "nelle ipotesi di estero vestizione di quote o di sottrazione di utili con relativo accantonamento di conti fiduciari, ove il tutto risulti finalizzato a sottrarre le relative attività al controllo della gestione valutaria e agli oneri fiscali"^[17]. In tali ipotesi, l'appropriazione rimane una vicenda "interna" alla società, che rimane al di fuori della rilevanza penale per essersi realizzata con la concorde volontà del legale rappresentante e della compagine sociale.

A quest'orientamento se ne contrappone un altro, più restrittivo, che valorizza l'autonomia giuridica e patrimoniale tra soci e società, giungendo così ad escludere un potere di disposizione, in capo ai soci, delle somme di pertinenza delle società^[18]. La società di capitali, infatti, risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il suo patrimonio, che pertanto deve rimanere integro per soddisfare le pretese dei creditori.

In questo secondo indirizzo si inserisce la sentenza della Cassazione n. 50087 del 12 dicembre 2013 che ravvisa gli estremi del reato nella condotta dell'amministratore, socio

unico di una società a responsabilità limitata, che sottragga denaro dalle casse societarie.

Il reato di appropriazione indebita rappresenta, dunque, un'incongnita ancora difficile da misurare.



5.4.3.

Il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali

L'articolo 43 D.P.R. n. 600/1973 (in materia di imposte sui redditi) e l'articolo 57 D.P.R. n. 633/1972 (in materia di imposta sul valore aggiunto [IVA]) prevedono il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

La Legge sulla *voluntary disclosure* non prevede alcuna deroga espressa al raddoppio dei termini per violazioni penali, diversamente da quanto visto con riferimento agli Stati *black list*.

L'assenza di una deroga espressa lascerebbe intendere che il raddoppio in parola continui ad operare, anche se il testo normativo, e in particolare, la copertura penale prevista per i reati tributari, può dare adito ad interpretazioni di segno opposto. Attesa la delicatezza della questione, un chiarimento sul punto si rende necessario.

Laddove venisse confermata l'operatività del raddoppio, chi aderisce alla *voluntary disclosure* potrebbe beneficiare della non punibilità per gli eventuali reati commessi ma, nello stesso tempo, si troverebbe nella situazione di effettuare la regolarizzazione su un arco temporale più lungo rispetto a quello ordinario.

La disciplina del raddoppio dei termini dovrebbe comunque essere coordinata con lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014, riscrive la disciplina del raddoppio dei termini, prevedendone l'applicazione solo in presenza di inoltro della denuncia entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

5.5.

L'autoriciclaggio

Un'importante novità consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie criminosa, l'autoriciclaggio, che trova collocazione normativa nel nuovo articolo 648-ter.1 del Codice penale.

Per effetto di tale norma, chi commette un reato tributario sarà perseguibile penalmente anche per l'attività di riciclaggio dei proventi del reato tributario; viene così superata la tradizionale impostazione normativa che prevedeva, per l'autore del reato presupposto (nella specie, il reato tributario), la non punibilità per il successivo impiego dei suoi frutti.

La condotta incriminata dall'articolo 648-ter.1 del Codice penale consiste nell'impiego, nella sostituzione o nel trasferimento – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo. Tale condotta deve essere idonea ad *"ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa"* dei proventi illeciti.

È interessante notare che, con riferimento a tale requisito, già previsto per l'analogo reato di riciclaggio ex articolo 648-bis del Codice penale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto una posizione rigorosa. Nella sentenza n. 43881 del 22 ottobre 2014 viene precisato che integra il reato di riciclaggio *"qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito"*. Ancora, nella sentenza n. 546 dell'11 gennaio 2011 viene ulteriormente consolidato l'indirizzo che ravvisa gli estremi del reato nella condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita; stante la natura fungibile del denaro, l'istituto di credito è infatti obbligato a restituire al depositante il mero *tantundem*.

Si segnala, peraltro, che la norma sull'autoriciclaggio prevede un requisito più stringente rispetto all'analogica norma sul riciclaggio. Nel primo caso, infatti, l'idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa deve essere *"concreta"*; occorrerà dunque verificare come la giurisprudenza declinerà tale requisito nel nuovo reato.

Per l'autoriciclaggio, sono previsti due livelli di punibilità in funzione della gravità del reato presupposto:

- a) si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni, e la multa da 2'500 a 12'500 euro, se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore a cinque anni (come avviene nel caso del reato di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele);
- b) negli altri casi (ad esempio, reati tributari fraudolenti), si applica la pena della reclusione da due a otto anni, e la multa da 5'000 a 25'000 euro.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; per converso, la pena è diminuita fino alla metà in caso di comportamento collaborativo da parte del reo. Il reato di autoriciclaggio non sussiste se il denaro, i beni o altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il testo normativo ha avuto una gestazione travagliata e non consente ancora di individuare con certezza la linea di confine tra le condotte che integrano il reato in esame e le condotte riconducibili all'autoconsumo.

Un'ultima notazione: stante il divieto di retroattività della norma penale, il reato di autoriciclaggio potrà essere contestato solo per le condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della Legge; tali condotte potrebbero però trarre origine da reati tributari già commessi prima di tale data e non sanati tramite l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

6. Conclusioni

Il segreto bancario elvetico per i contribuenti esteri è in progressivo smantellamento e, al più tardi nel 2018, i dati di questi contribuenti saranno forniti alle rispettive autorità fiscali. Già verosimilmente nel corso del prossimo anno, frodi fiscali importanti, a partire da sottrazioni di imposta di 300'000 franchi per periodo contributivo, dovranno essere segnalate dalle Banche svizzere. Atteso un prossimo accordo chiarificatore tra Italia e Svizzera e posta attenzione anche alle restrizioni applicate dagli intermediari finanziari elvetici alla movimentazione di patrimoni non dichiarati, al cliente italiano si offre infine la possibilità di regolarizzare i propri fondi.

Dopo una lunga attesa, infatti, l'istituto della *voluntary disclosure* fa il suo ingresso nell'ordinamento giuridico italiano. Al fine di evitare *"derive condonistiche"*, la Legge n. 186/2014 prevede l'obbligo di pagare l'intero ammontare delle imposte evase ancora accertabili ma, nel contempo, garantisce una riduzione delle sanzioni amministrative e l'esclusione della punibilità per determinati reati tributari.

Per quanto illustrato in precedenza, la copertura penale presenta ancora elementi di criticità che si auspica possano essere risolti con un intervento legislativo. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, sarà chiamata a pronunciarsi sui (numerosi) dubbi interpretativi che il testo normativo solleva.

Il cammino della *voluntary disclosure* è iniziato, e i prossimi passi saranno importanti per garantirne il buon esito.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.piperreport.com/wp-content/uploads/2011/05/character-and-magnifying-glass.jpg> [18.12.2014]

<http://www.forexinfo.it/IMG/arton23817.jpg> [18.12.2014]

<http://www.finanzaoperativa.com/wp-content/uploads/2014/05/voluntary-disclosure-italia-svizzera-bandiere-300x252.jpg> [18.12.2014]

http://www.lanotiziogiornale.it/wp-content/uploads/2014/07/senato_bis.jpg [18.12.2014]

http://service.ticinonews.ch/files/www/ticinonews.ch/images/4beh/m_6z6a.jpg [18.12.2014]

http://service.ticinonews.ch/files/www/ticinonews.ch/images/4bes/m_7ycc.jpg [18.12.2014]

<http://www.mercatolibero.info/wp-content/uploads/2014/10/1141.jpg> [18.12.2014]

[1] Cfr. Weigell Jörg/Brand Jürg/Safarik Frantisek J., *Investitions- und Steuerstandort Schweiz*, Monaco/Berna 2007, Prefazione.

[2] Corriere del Ticino online, *Segreto ancora alla ribalta*, Convegno di Banca Migros su tutela della sfera privata e scambio automatico di dati, 18 novembre 2014, in: <http://www.cdt.ch/economia/finanze/119437/segreto-ancora-alla-ribalta.html> [18.12.2014].

[3] Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, *Doppia imposizione e assistenza amministrativa*, in: <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/doppelbesteuerung-und-amtschilfe.html> [18.12.2014].

[4] Giornale del Popolo online, *Anche l'Italia ha interesse sull'intesa con la Svizzera*, 12 dicembre 2014, in: <http://www.gdp.ch/economia/anche-italia-ha-interesse-sullintesa-con-la-svizzera-id53333.html> [18.12.2014].

[5] Naef Francesco/Clerici Michele, *Per una sensata attuazione delle Raccomandazioni GAFI 2012*, in: NF 7-8/2014, pagine 16 e seguenti.

[6] Trattandosi di norme di merito, sarebbe di principio esclusa la loro retroattività.

[7] Sansonetti Riccardo, *Lutte contre le blanchiment*, Le Parlement met en œuvre les recommandations du GAFI, in: <http://www.cdbf.ch/le-parlement-met-en-oeuvre-les-recommandations-du-gafi/#.VIs8-r7cZ5k> [18.12.2014].

[8] A partire dal periodo di imposta 2013, gli obblighi dichiarativi devono essere adempiuti anche dai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere, ne risultino essere titolari effettivi secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

[9] Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 600/1973.

[10] Articolo 57 D.P.R. n. 633/1972.

[11] Analogo discorso potrebbe essere fatto con riferimento all'ipotesi della sotto-fatturazione dei ricavi (ovvero prestazioni incassate in nero all'estero); anche in questo caso, la condotta della società che ha omesso di tassare parte dei ricavi potrebbe integrare gli estremi del reato dell'articolo 3 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici).

[12] Tribunale di Crotone, sentenza n. 112 del 7 maggio 2004.

[13] La stessa sentenza ha inoltre escluso che potesse porsi una questione di legittimità costituzionale della normativa, stante la diversità teleologica e strutturale tra i due reati.

[14] Si veda, in particolare, sentenze n. 7324 del 28 marzo 2014; n. 19247 del 21 maggio 2012; n. 47862 del 22 dicembre 2011.

[15] Nello specifico, i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale.

[16] L'articolo 646 del Codice penale recita quanto segue: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1'032 euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

[17] In questo senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20062 del 6 maggio 2001 e le sentenze ivi richiamate.

[18] In questo senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3397 del 23 gennaio 2013.